

REGOLAMENTO DIDATTICO a.a. 2021/22

Corso di laurea magistrale in *Mass media e politica*

Classe 62 – Scienze della politica

Dipartimento di Scienze politiche e sociali

Ai sensi delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali che regolano l'autonomia didattica, il presente regolamento disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del corso di laurea magistrale in Mass media e politica (Classe 62 – Scienze della politica) istituito presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, sede di Forlì, ai sensi del DM 270/04.

Art. 1 Requisiti per l'accesso

- **Conoscenze richieste per l'accesso**

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Mass Media e Politica occorre essere in possesso di una Laurea o di un diploma universitario di durata triennale, oppure altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Occorre, altresì, il possesso dei requisiti curriculari e il superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

Requisiti curriculari

D.M. 270/04: Classi di laurea:

| | |
|---|---|
| L-1 Beni Culturali | L-19 Scienze dell'educazione e della formazione |
| L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda | L-20 Scienze della comunicazione |
| L-5 Filosofia | L-24 Scienze e tecnologie psicologiche |
| L-6 Geografia | L-33 Scienze economiche |
| L-10 Lettere | L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali |
| L-11 Lingue e culture moderne | L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace |
| L-12 Mediazione linguistica | L-39 Servizio sociale |
| L-14 Scienze dei servizi giuridici | L-40 Sociologia |
| L-15 Scienze del turismo | L-41 Statistica |
| L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione | L-42 Storia |
| L-18 Scienze dell'economia e della gestione ambientale | DS/1 Scienze della difesa e della sicurezza |

-D.M. 509/99: le classi di laurea vengono equiparate alle classi ex DM 270/04 indicate nel presente articolo, ai sensi del Decreto interministeriale del 9 luglio 2009;

-Ordinamento previgente al DM 509/99 e titoli conseguiti all'estero: la commissione valuterà la corrispondenza tra l'ambito di provenienza e le classi DM 270/04 indicate nel presente articolo.

Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

L'ammissione al corso di laurea è subordinata al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che avverrà secondo le modalità definite nel punto "Modalità di ammissione".

Verrà, altresì, verificato il possesso della conoscenza della lingua inglese almeno di livello B1 (CEFR)

- **Modalità di ammissione**

Il corso di laurea magistrale adotta un numero programmato a livello locale (ex art. 2 L. 264/99) in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso attenendosi ogni caso ai seguenti principi.

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che si svolgerà secondo le modalità e le procedure indicate nel bando di ammissione, sulla base di un criterio o di una combinazione di essi (quali ad esempio, la valutazione dei titoli, del curriculum studiorum, di un colloquio orale) che verranno determinati annualmente dal Consiglio di Corso di studi e resi noti tramite il portale d'Ateneo.

Il corso di Laurea Magistrale potrà prevedere per gli studenti internazionali un'apposita sessione e la nomina di una commissione per la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, compatibilmente con le tempistiche previste dal bando per l'assegnazione delle borse di studio (la cui scadenza è prevista indicativamente nel mese di maggio).

Verifica della conoscenza della lingua inglese

E' previsto l'accertamento delle conoscenze nella lingua inglese di livello B1.

L'accertamento si considera assolto per gli studenti in possesso di corrispondente certificazione linguistica.

Art. 2 Piani di studio individuali.

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente dal Consiglio di corso di studio e resi noti tramite il Portale di Ateneo.

E' prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali entro i termini determinati annualmente dal Consiglio di corso di studio e resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Il Consiglio di Corso di Studio, vista la motivazione indicata dallo studente, valuta i piani di studio presentati sulla base della loro congruenza con l'ordinamento didattico del corso di studio e con gli obiettivi formativi del corso stesso, inoltre verifica che il numero degli esami, degli insegnamenti e CFU relativi non sia inferiore al corrispondente numero previsto dal Piano di Studi ufficiale.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul portale d'Ateneo.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il portale d'Ateneo.

Per ciascun insegnamento che prevede, da piano didattico allegato, l'obbligo di frequenza, lo studente è tenuto a frequentare almeno il 75% delle ore previste.

Gli studenti che effettuano un periodo di studio all'estero (come Erasmus, Overseas, Erasmus Mundus o altri programmi di scambio) sono esonerati dall'obbligo di frequenza agli insegnamenti le cui lezioni si siano svolte nel semestre di permanenza all'estero. Lo studente dovrà concordare con il docente responsabile del corso un programma idoneo a colmare le eventuali lacune dovute alla mancata frequenza. Casi particolari di parziale sovrapposizione saranno valutati dal Consiglio di corso di studio.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il portale d'Ateneo.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte uno o più insegnamenti tra quelli individuati annualmente dal Corso di Studio e resi noti tramite il Portale d'Ateneo. Se lo studente intende scegliere un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente e le motivazioni fornite.

Gli studenti devono esercitare la scelta secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio di corso di studio e nel rispetto delle scadenze definite annualmente dagli Organi Accademici.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei CFU acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I CFU acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei CFU dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino CFU non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei CFU acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

I CFU acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i CFU con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei CFU previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino CFU non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

- quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di CFU riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Tirocinio

Il Consiglio di Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione europea, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 6 (sei) mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di CFU:

- . nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale; oppure
- . per attività di tirocinio previsto dal piano didattico; oppure
- . per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio; oppure
- . per attività aggiuntive i cui CFU risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 11 Apprendistato in alta formazione

Il Consiglio di Corso di studio può prevedere la possibilità per lo studente di svolgere attività di Apprendistato per integrare la formazione universitaria con la formazione pratica in azienda finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio.

Possono partecipare alla selezione gli studenti tra i 18 e i 29 anni.

Alle attività di apprendimento formale svolte in azienda sulla base del progetto formativo allegato al contratto di apprendistato possono essere riconosciuti da un minimo di 12 CFU ad un massimo di 36 CFU.

La durata del contratto varia da 12 a 36 mesi e vi è un obbligo formativo di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 in azienda e 90 ore retribuite dall'azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente.

Art.12 Modalità di svolgimento della prova finale

- **Caratteristiche della prova finale**

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una tesi scritta elaborata in modo originale dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, sotto la guida di un relatore.

La dissertazione deve dimostrare la padronanza degli argomenti, capacità critica, l'attitudine a operare in modo autonomo e una capacità di comunicazione di buon livello.

La prova finale può essere collegata a un progetto o ad un'attività di tirocinio.

- **Modalità di svolgimento della prova finale**

La prova finale è una tesi elaborata e scritta autonomamente che viene discussa oralmente. L'argomento o ambito deve essere riconducibile unicamente ad un insegnamento previsto nel piano didattico del corso di laurea magistrale stesso. Durante la discussione della tesi il candidato deve dimostrare di essere in grado di padroneggiare pienamente i mezzi espressivi della lingua utilizzata, di conoscere appieno la situazione della ricerca scientifica italiana e straniera

sull'argomento oggetto della tesi e di sapere assumere al riguardo una posizione autonoma e bene argomentata. Lo studente che intende laurearsi in un insegnamento non previsto nel piano didattico del corso di laurea, deve fare richiesta al Consiglio di Corso di Studio che, sulla base della motivazione fornita, delibererà in merito.

Se lo studente ha svolto un tirocinio in preparazione alla tesi, l'elaborato potrà contenere anche una parte dedicata alla descrizione della sua esperienza di tirocinio.

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Didattica Paritetica in data 01/12/2020 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.